

3939

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente il ricorso di seconda istanza contro la pubblica
utilità del piano regolatore (PR) di Monte Carasso

del 13 maggio 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative al ricorso di seconda istanza interposto nella procedura di approvazione del PR di Monte Carasso.

In virtù dell'art. 37 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione può essere censurata presso il Gran Consiglio in attesa della costituzione del "Tribunale della pianificazione del territorio".

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 9488 del 19 novembre 1991, ha approvato il PR di Monte Carasso (revisione).

Contro la suddetta decisione, nei termini previsti dalla legge, è stato inoltrato un solo ricorso:

1. Azienda elettrica ticinese
rappr. dall'avv. Gian Carlo Crespi
Viale Officina 6
6500 Bellinzona

La ricorrente ripropone le censure già evidenziate con il ricorso di prima istanza, ritenendo ancora valide le motivazioni a sostegno della contestazione relativa all'illegalità e al contesto dell'azzoneamento con il pubblico interesse e con il principio della proporzionalità. Inoltre si appella alla lesione della certezza del diritto e a quella dei principi dell'affidamento e della buona fede.

Dal voluminoso ricorso, che tratta diffusamente gli stessi argomenti del primo elencando le medesime motivazioni a sostegno delle decisioni contestate e riproposte a giudizio, non traspare alcun fatto nuovo o importante cambiamento della situazione che potrebbe far pensare ad un radicale mutamento della prima decisione presa dallo scrivente Consiglio. Le

giustificazioni della ricorrente toccano nuovamente quegli aspetti contestabili che sono insite e previste dalla giurisprudenza attuale, che assegna al Comune i compiti e la competenza di pianificare e di scegliere liberamente il suo assetto urbanistico-pianificatorio se suffragato da motivi ragionevoli e obiettivi, riconoscendo quindi allo stesso una autonomia nel settore delle scelte territoriali, che si dimostrano sensate e conciliabili con gli altri aspetti d'ordine economico-sociale e di protezione dell'uomo e della sua natura (in generale la difesa dell'interesse pubblico).

Il Consiglio di Stato non può sostituire il proprio giudizio a quello comunale espresso, perché non è autorità superiore di pianificazione, ma soltanto un attento controllore delle scelte operate in armonia con il diritto vigente.

Le decisioni prese dal Comune si rivelano opportune, fondate, proponibili, sorrette da motivazioni valide e adeguate e non ledono i principi e gli scopi fondamentali della pianificazione del territorio.

In concreto possiamo arguire che la revisione del PR di Monte Carasso si estende su tutto il territorio giurisdizionale e quindi non paragonabile con una semplice modifica o revoca di una singola decisione.

La legislazione cantonale in vigore permette infatti la revisione dei PR se esiste un'interesse pubblico e se non viene meno il principio della proporzionalità e della sicurezza del diritto.

Inoltre la modificazione del PR è un'emanazione del legislativo comunale che è l'organo competente ad attuare la variazione prevista, fermo restando l'interesse pubblico dell'operazione. Eventuali promesse vincolanti vanno chieste al legislativo e non all'esecutivo comunale, e pertanto la denunciata violazione della buona fede non può essere invocata.

Anche la giurisprudenza del Tribunale federale non dà la garanzia che la proprietà rimanga definitivamente azzonata, e per sempre con destinazione immutata.

La proposta adottata dal Comune di aumentare la zona residenziale (mappale 1573) parallelamente alla strada comunale e ridurre quella artigianale ubicata verso valle, tiene conto della zona residenziale a monte, e quindi simmetricamente alla strada comunale occorre prevedere una zona con destinazione analoga, e della possibilità di usufruire degli stabili esistenti in zona Ar come schermo protettivo, favorendo nel contempo una più razionale utilizzazione del suolo in quel punto.

In più si otteneva una migliore disposizione urbanistica degli stabili residenziali lungo l'accesso stradale.

La ricorrente a questo proposito denuncia una rottura insanabile dell'unità economica dei propri fondi.

La nuova attribuzione del fondo 1573 dà in effetti maggiori possibilità di sfruttamento. Si possono realizzare sia degli stabili adibiti a residenza che quelli per attività commerciali e artigianali, sempre che non sorgano dei conflitti di convivenza e supportabilità reciproca.

Per queste ragioni il Municipio a suo tempo era (ed è ancora) ben predisposto a concedere alla ricorrente la licenza edilizia in base al primo progetto in quanto nella zona artigianale, la cui utilizzazione non viene messa in dubbio, sono realizzabili gli edifici e gli impianti comunali e artigianali poco molesti.

Le norme del PR, peraltro elaborate espressamente per ottenere una utilizzazione ideale e razionale del suolo, sono conformi ai principi della pianificazione del territorio. Esse non dovrebbero ostacolare l'attuazione dei compiti generali della ricorrente, ma aiutare al raggiungimento degli scopi prefissi nel migliore dei modi e con un piano di edificazione che valorizzi lo sfruttamento dei fondi.

La modifica del PR comunale è stata decisa e motivata da interessi generali prevalenti e quindi si ritiene giustificata (modifica del piano del 1980 e non del 1988), considerato il tempo trascorso e la necessità di aggiornamento del PR. Questo fatto dimostra che non si può parlare di violazione della sicurezza giuridica, visto che la legislazione in materia prevede gli emendamenti a scadenze regolari, comunque quando il Comune decide di affrontarlo con le giuste ragioni.

La ricorrente insiste sul fatto di possedere una licenza preliminare che, per legge, decade dopo 6 mesi se non viene presentata la domanda definitiva. Questa possibilità non è stata utilizzata dalla ricorrente e perciò non si possono invocare i principi della sicurezza giuridica e della buona fede a difesa dei propri diritti su un atto amministrativo non vincolante.

Le disposizioni prese dal Comune per dotarsi di misure architettoniche e costruttive particolari (art. 19 NAPR) al fine di contenere le immissioni provenienti dall'autostrada sono pertinenti, in quanto trattano e precisano unicamente un aspetto architettonico-urbanistico specifico, che si rende però necessario per definire il modo migliore di comportarsi (dal lato costruttivo ovviamente) per intervenire in questo quartiere ed ottenere il rispetto delle caratteristiche locali. Quindi un argomento prettamente tecnico e che va risolto con l'ausilio del PR.

La stessa cosa vale per la contestata commissione d'esperti (art. 15 NAPR) creata dal Municipio per valutare criticamente gli interventi sul territorio edificato e edificabile.

Intanto non esiste un diniego assoluto per i Comuni di far capo all'aiuto di esperti per la sorveglianza e la consulenza nell'ambito dell'aspetto pianificatorio-costruttivo e nemmeno la composizione di questo gruppo viene precisata in dettaglio.

E questo si capisce leggendo i compiti di questa commissione speciale che si limita alla consulenza tecnica e alla supervisione di tutto quanto succede sul territorio comunale, preavvisando nel merito quanto viene richiesto. Il Municipio rimarrà comunque lui a decidere sul preavviso da rilasciare, quale responsabile unico della decisione da prendere.

In conclusione si possono ribadire integralmente le considerazioni contenute nelle risposte dello scrivente Consiglio al ricorso di prima istanza.

Inoltre si richiamano i considerandi testé elencati per affermare che il PR del Comune di Monte Carasso risulta adeguato e rispettoso di tutte le legislazioni in materia di pianificazione del territorio. Pertanto non sussistono motivi validi per modificare parzialmente i contenuti del PR.

Per questi motivi, sentito il parere del Municipio, lo scrivente Consiglio propone di respingere il ricorso nel senso dei considerandi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli